



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicato il Decreto recante novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Approvata la legge di conversione del Decreto in materia di crisi d'impresa

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Aggiornato il Manuale sulle segnalazioni di vigilanza per Intermediari finanziari, IP e IMEL
ABF: estinzione anticipata dei finanziamenti
Pubblicate le nuove Linee Guida in materia di Amministrazione digitale

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Riciclaggio: reato permanente e dissimulazione della provenienza delittuosa
Rimessa alle SU la questione sui limiti di confisca per equivalente e sequestro in caso di crediti impignorabili
Sequestro preventivo di somme di denaro e oneri motivazionali del periculum in mora

Publicato il Decreto recante novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146 – “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il Decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. In particolare, tra le altre previsioni, rafforza la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo disposizioni di modifica al D.Lgs. n. 81/2008. Il provvedimento mira a incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro e rafforzare l'apparato sanzionatorio previsto per gli inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, Decreto prevede un rafforzamento del ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 81/2008, nell'attività di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi. Inoltre, l'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute sicurezza dei lavoratori” viene sostituito e mutano le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni che è ora fissato nel 10% e non più 20% del personale presente sul luogo di lavoro in assenza di un contratto regolare. Per quanto riguarda gli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da considerarsi gravi, non sarà più richiesta la reiterazione delle violazioni ai fini della adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni. La nuova disciplina in materia di sospensione cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. Il nuovo testo di legge esclude oggi qualsivoglia discrezionalità dell'organo ispettivo prevedendo che gli Ispettori dinanzi ad un illecito siano tenuti ad adottare il provvedimento di sospensione dell'attività, imponendo eventualmente specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori.

[torna su](#)

Approvata la legge di conversione del Decreto in materia di crisi d'impresa

Legge del 21 ottobre 2021, n. 147 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 – “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia – Pubblicata nella G.U. n.254, del 23 ottobre 2021

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, la Legge del 21 ottobre 2021, n. 147, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. In particolare, al fine di aiutare le imprese in difficoltà o insolventi e di far fronte alla necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, il decreto convertito in legge ha previsto il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e per l'applicazione delle procedure d'allerta. Il provvedimento prevede altresì la proroga, alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative. Inoltre, si introduce e disciplina la procedura di composizione negoziata della crisi a cui si accede tramite una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che offre all'imprenditore l'affiancamento di un esperto, un soggetto terzo e indipendente munito di specifiche competenze e al quale viene affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori. La piattaforma, gestita sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e dello Sviluppo Economico, contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test di verifica per la perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. Infine, la legge n. 147/2021 interviene anche in tema di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento stabilendo che nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Le nuove norme entrano in vigore dal 24 ottobre 2021.

[torna su](#)

Aggiornato il Manuale sulle segnalazioni di vigilanza per Intermediari finanziari, IP e IMEL

Banca d'Italia – 21° aggiornamento alla Circolare n. 217, del 26 ottobre 2021

La Banca d'Italia, con la pubblicazione del 21° aggiornamento alla Circolare n. 217 recante "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL", ha modificato la disciplina delle segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL al fine di implementare le nuove richieste informative derivanti dal Regolamento (UE) 2020/2011 della BCE relativo alle statistiche sui pagamenti. In particolare, sulla base del nuovo Regolamento (UE) 2020/2011, vengono richiesti maggiori dettagli sulle operazioni di pagamento basate su carte di credito, di debito e moneta elettronica, sulle modalità dispositive e di autenticazione adottate, sui circuiti di pagamento utilizzati, sul settore di attività economica del commerciante che riceve il pagamento e sulle specifiche funzionalità delle carte. Sono infine richiesti dati specifici e dettagliati sulle frodi, disaggregati per singolo strumento di pagamento.

[torna su](#)

ABF: estinzione anticipata dei finanziamenti

ABF – Collegio di coordinamento – Decisione n. 21676, del 15 ottobre 2021

Il Collegio di coordinamento dell'ABF, con la decisione in commento, si è pronunciato sul tema dell'estinzione anticipata di finanziamenti concessi a fronte della cessione del quinto dello stipendio in considerazione delle modifiche recentemente apportate all'art. 125-sexies dal decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis). In particolare, ad avviso del Collegio, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione.

[torna su](#)

Pubblicate le nuove Linee Guida in materia di Amministrazione digitale

Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) – Determina n. 547 del 1° ottobre 2021 – "Adozione delle "Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici" e delle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni"

L'AGID ha pubblicato la Determina n. 547 del 1° ottobre 2021, la quale approva: i) le Linee guida sulle tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici; ii) le Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni. Le Linee Guida si focalizzano sulle tecnologie e sulle loro modalità di utilizzo al fine di garantire la sicurezza delle transazioni digitali realizzate tra e verso le Pubbliche Amministrazioni e contribuiscono alla definizione del modello di interoperabilità delle stesse, individuando le tecnologie e gli standard che le Pubbliche Amministrazioni devono tenere in considerazione durante la realizzazione dei propri sistemi informatici, al fine di permettere il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché tra queste e i sistemi dell'Unione Europea, con i gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.

[torna su](#)

Riciclaggio: reato permanente e dissimulazione della provenienza delittuosa

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza n. 38105, del 25 ottobre 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive. La forma libera del reato di riciclaggio implica che quell'effetto di oscuramento possa essere astrattamente realizzato con singoli atti leciti, ma anche con una pluralità di distinti atti leciti, seppure realizzati a distanza di tempo, purché siano ricondotti a unità dall'obiettivo comune cui essi sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro che costituisce il loro oggetto. Inoltre, continua la Suprema Corte, il criterio interpretativo che deve guidare nella selezione delle condotte penalmente rilevanti è ancorato al dato della dissimulazione della provenienza delittuosa. Ogni condotta che sia in grado di intralciare la ricostruzione del legame tra i beni di provenienza delittuosa e la loro origine si colloca nell'area del fatto tipico. Pertanto, nel caso di specie, la Corte ha stabilito che l'affidamento dei proventi delittuosi a soggetto diverso dall'autore del reato, che poi provveda al trasferimento materiale all'estero dei capitali in violazione della normativa valutaria, integra la condotta prevista dall'art. 648-bis c.p.

[torna su](#)

Rimessa alle SU la questione sui limiti di confisca per equivalente e sequestro in caso di crediti impignorabili

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 38068, del 22 ottobre 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha rimesso alle Sezioni Unite una questione relativa ai limiti del sequestro e della confisca per equivalente. In particolare, la Suprema Corte si domanda se i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione, o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 c.p.c. (rubricato "Crediti impignorabili"), si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.

[torna su](#)

Sequestro preventivo di somme di denaro e oneri motivazionali del periculum in mora

Corte di Cassazione – III Sezione Penale – Sentenza n. 37141, del 13 ottobre 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto non univoco l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il sequestro per equivalente che rientri nell'ambito del sequestro ai fini di confisca di cui all'art. 321, commi 2 e 2-bis c.p.p., costituisca una figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, con la conseguenza che non risulti necessaria la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo tipico, essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità, non venendo neppure in considerazione alcuna prognosi di concreta pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa o obbligatoria. I giudici di legittimità chiariscono che il provvedimento di sequestro preventivo di beni, finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, fermo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Sulla scorta di tali considerazioni, il Supremo Collegio ha annullato l'ordinanza impugnata per la nuova valutazione della necessaria sussistenza della suddetta circostanza, anche alla luce di un recente intervento delle Sezioni Unite, in quanto il provvedimento impugnato conteneva motivazione non adeguata del requisito del periculum in mora.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it